



SICILIA DOC
CONSORZIO DI TUTELA VINI

Via Aurelio Drago n. 38. – 90129 Palermo
Partita IVA: 06125670825 C.F.: 06125670825
e-mail: info@consorziodocsicilia.it

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MODIFICA ALL'ART. 2 DEL DISCIPLINARE DOC SICILIA

Di seguito si riporta il dettaglio della proposta della modifica temporanea al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia, così come consolidato con il provvedimento ministeriale G.U.U.E. – L 268 del 14/10/2022, limitatamente alla corrente vendemmia 2023:

Art. 2 Base Ampelografica:

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono essere ottenuti dalle uve **delle seguenti varietà provenienti** prodotte dai vigneti, **idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1** ~~aventi, nell'ambito aziendale, la~~ **nella** seguente composizione ampelografica:

bianco, anche ,passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:

- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico e Chardonnay da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:

- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone e Syrah, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

rosato:

- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone e Syrah, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Spumante bianco:

- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

bu

Via Aurelio Drago n. 38. – 90129 Palermo
Partita IVA: 06125670825 C.F.: 06125670825
e-mail: info@consorziodocsicilia.it

Spumante rosato:

- Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

- Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller Thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Moscato bianco, Vermentino, Zibibbo, Nero d'Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot e Sangiovese: almeno l'85% del corrispondente vitigno;
- possono concorrere, per un massimo del 15%, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

La denominazione di origine controllata "Sicilia" con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'articolo 1, comma 1, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici, è consentita a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

I motivi che giustificano tale richiesta sono conseguenza e causa dell'andamento climatico avverso e dai danni da fitopatogeni che hanno ridotto seriamente la resa dei vitigni principali che costituiscono la base delle tipologie bianco, rosso, rosato e della produzioni bi-varietali è ciò ha impedito ai produttori vitivinicoli della filiera di rispettare l'ambito aziendale, così come previsto dall'art. 2 del vigente disciplinare di produzione.

Con la relazione tecnica, a supporto dei suddetti motivi, vengono evidenziate le declaratorie regionali di calamità naturali causate dal fungo patogeno "PLASMOPARA VITICOLA" e di danni da grave siccità per ondate di calore.

Palermo, 31 ottobre 2023

Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia

Il Presidente

Dott. Antonino Rallo

